

COMUNICATO UFFICIALE N. 95 – Anno Sportivo 2015-2016 Roma, 29 gennaio 2016
TRIBUNALE FEDERALE – PROCEDIMENTO N. 9/FIH/2015

Prot. n. 439

Il Tribunale Federale Nazionale della Federazione Nazionale Hockey, composto dai Signori:

- Prof. Avv. Daniela Noviello (Presidente);
 - Avv. Jacopo Caproni (Componente);
 - Avv. Giuseppe Matano (Componente)
- nel procedimento introdotto con atto di deferimento a giudizio della Procura Federale presso la Federazione Nazionale Hockey del 1° dicembre 2015 nei confronti di:
- 1) Signor Antonio De Pasquale, nato a Grumo Appula (BA) il 5 giugno 1973, in qualità di presidente e legale rappresentante p.t. della società A.S.D. San Michele Hockey;
 - 2) Società A.S.D. San Michele Hockey, con sede in San Michele Salentino (BR), in riferimento alla posizione del Signor Antonio De Pasquale;
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 gennaio 2016, ha pronunciato la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio (art. 129 c.4 RdG FIH 2014, 44 c. 4 CdG Sportiva 2014) del 1° dicembre 2015, regolarmente comunicato il Procuratore Federale presso la Federazione Nazionale Hockey, Prof. Avv. Maria Elena Castaldo, e il Procuratore Nazionale dello Sport Applicato, Avv. Alessandra Flamminii Minuto, hanno disposto il deferimento a giudizio innanzi al Tribunale Federale del Signor Antonio De Pasquale, nato a Grumo Appula (BA) il 5 giugno 1973, in qualità di presidente e legale rappresentante p.t. della società A.S.D. San Michele Hockey e della Società A.S.D. San Michele Hockey, con sede in San Michele Salentino (BR), in riferimento

alla posizione del Signor Antonio De Pasquale, "*per il ruolo e le funzioni ricoperte all'epoca dei fatti, per la violazione degli artt. 57 comma 1 e 64 comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia FIH in relazione all'art. 5 commi 1 e 2 dello Statuto Federale FIH (e in relazione all'art. 1 D.M. 28.02.1983) e in particolare, per aver inviato presso la Federazione Italiana Hockey false certificazioni attestanti l'idoneità alla pratica sportiva agonistica di atleti minori, ex D.M. 18.02.1982, così come risultante dalla dichiarazione resa per iscritto dal dott. Orlando Furioso con la quale conferma la non autenticità dei suddetti certificati e informa altresì della proposizione di denuncia alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Brindisi*".

Con provvedimento del 9 dicembre 2015, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 11 gennaio 2016, ore 15,30, successivamente differita al 19 gennaio 2016, ore 15,00.

Gli incolpati non si sono costituiti nel presente procedimento.

All'udienza di discussione, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il Tribunale ha dichiarato la contumacia di tutti gli incolpati e la Procura ha illustrato il proprio atto di deferimento a giudizio, precisando gli elementi acquisiti agli atti del procedimento che comprovano la fondatezza delle contestazioni.

Esaurita la discussione, la Procura Federale e la Procura Generale dello Sport in applicazione hanno formulato le proprie richieste sanzionatorie; quindi, il Tribunale si è riservato la decisione.

Motivi della decisione

Con l'atto di deferimento a giudizio, la Procura contesta agli incolpati di avere inviato alla FIH le false certificazioni mediche attestanti la pratica agonistica di atleti minori acquisite agli atti del presente procedimento.

Risulta *ex actis* che il medico che risulta avere redatto dette certificazioni, direttamente contattato dalla Procura nel corso delle indagini che hanno preceduto il presente procedimento, ha negato di averle redatte e che la vicenda è stata altresì denunciata alla competente Autorità Giudiziaria.

In considerazione di quanto esposto, il Tribunale ritiene pienamente comprovati i fatti posti a fondamento dell'atto di deferimento a giudizio e sussistenti gli addebiti contestati agli incolpati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale definitivamente pronunciando nel procedimento n. 9/FIH/2015 così provvede:

- dispone a carico del Signor Antonio De Pasquale, nato a Grumo Appula (BA) il 5 giugno 1973, in qualità di presidente e legale rappresentante p.t. della società A.S.D. San Michele Hockey, la sanzione della sospensione di anni due da ogni attività;
- dispone a carico della Società A.S.D. San Michele Hockey, con sede in San Michele Salentino (BR), in riferimento alla posizione del Signor Antonio De Pasquale, la sanzione della sospensione di anni due da ogni attività.

Così deciso in camera di consiglio, in Roma, 28 gennaio 2016.


Avv. Prof. Daniela Noviello - Presidente

Avv. Jacopo Caproni

Avv. Giuseppe Matano

Per la pubblicazione

Roma, 29 gennaio 2016



Il Segretario Generale
Francesca Vici